

TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI
Proc. n.1244/2022 R.G.

Il Tribunale di Brindisi, composto dai seguenti componenti:
dott.ssa Fausta PALAZZO Presidente
dott. Francesco GILIBERTI Giudice rel.
dott. Antonio Ivan NATALI Giudice
ha emesso il seguente

DECRETO

Nel procedimento ex art.26 D.lgs. 267/1942 avverso il decreto del 9 aprile 2022 emesso dal G.D. del fallimento n. 37/2018 R.G. di Processi S. s.r.l. in Liquidazione

tra

W. s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t, cod. fisc. e P.Iva 06690310633,
rapp.ta e difesa dall'avv. Carmine Medici;

reclamante

contro

Fallimento Processi S. s.r.l. in Liquidazione, cod. fisc. 01796680740, in persona del Curatore p.t.,
dott. Domenico Massimo Mangiameli,

rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Lillo;
nonché

S. s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., cod. fisc. 00063690747,
non costituita;

reclamati

- Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 28/6/2022;
- Udito il giudice relatore;
- Esaminati gli atti e viste le richieste;

PREMESSO

Con ricorso depositato il 20/4/2022, W. s.r.l. ha proposto reclamo a questo Tribunale ex art. 26 legge fall., avverso il decreto emesso in data 9/4/2022 e comunicato il 12/4/2022, con il quale il Giudice delegato al Fallimento Processi S. s.r.l. in Liquidazione, previa revoca di precedente decreto ex art. 108 legge fall. del 29/3/2022, aveva disposto il prosieguo delle operazioni di cessione del ramo d'azienda della società fallita in favore di S. s.p.a. la quale se l'era aggiudicato per il prezzo di €1.650.000,00 (da corrispondere alla stipula dell'atto di cessione) a seguito della presentazione di offerta migliorativa ex art. 107, co. 4, Legge Fall. (a fronte dell'aggiudicazione provvisoria del 31/1/2022 al prezzo di € 910.000,00 in favore della SMT s.r.l.) e conseguente gara,

In particolare attraverso il decreto revocato il GD, in accoglimento della istanza presentata dalla W. s.r.l. aveva, a norma dell'art. 108 legge fall., sospeso le operazioni della predetta vendita del ramo d'azienda, ritenendo ammissibile l'offerta migliorativa per € 1.815.000,00 (da corrispondersi entro 24 mesi dalla stipula dell'atto di cessione) presentata ex art. 107, co. 4, Legge Fall., dalla odierna reclamante (ed, in tesi, inopinatamente ricusata dal Curatore fallimentare) ed ordinato di "modificare il bando di vendita" nei termini ivi indicati (segnatamente: integrazione della offerta migliorativa con "dichiarazione di disponibilità a prestare fideiussione, accompagnata da bozza completa di condizioni, prestata da primario istituto bancario o assicurativo", ordine al Curatore di predisporre nuovo bando di gara, contenente fra l'altro la "menzione che il terreno iscritto in Catasto Terreni di Brindisi, Fgl. 80 P.Ila 1224, sia posta in vendita con l'avviso che su di essa è iscritto sequestro probatorio penale, ex art. 253 c.p.c.").

La W. ha posto a fondamento del proprio reclamo i seguenti motivi: 1) illegittimità del decreto reclamato "poiché privo, in violazione del disposto di cui all'art. 25, co. 3, Legge Fall., di qualsivoglia

motivazione in ordine alle ragioni che avrebbero reso necessario la revoca del precedente provvedimento adottato, essendosi limitato il Giudice delegato, peraltro senza garantire alcun contraddittorio, ad un mero rimando al parere del Comitato senza dar conto delle presunte “molteplici, gravi ragioni espresse dal Curatore e dal Comitato suddetto”; 2) insussistenza delle “molteplici, gravi ragioni espresse dal Curatore e dal Comitato suddetto” non potendo evincersi dalla lettura dello stesso alcuna valida ragione, diversa ed ultronea rispetto a quelle già “note” al Giudice delegato per essere state oggetto di censura in sede di istanza di sospensione ex art. 108 Legge Fall.”; 3) il parere del CdC prescritto dall’art. 108, co. 1, legge Fall., sia pure obbligatorio, non potrebbe considerarsi vincolante; 4) il parere reso dal Comitato dei creditori sarebbe viziato poiché uno dei suoi componenti (Comer Calò - Costruzioni Meccaniche Aeronautiche s.r.l.) avrebbe dovuto astenersi, a norma dell’art. 40, co. 6, Legge Fall., trovandosi in una potenziale situazione di conflitto di interessi con la società aggiudicataria (S. s.p.a.), esprimendo entrambe le società dei componenti del Consiglio direttivo della sezione Aeronautica di Confindustria Brindisi; 5) illegittimità del decreto reclamato per aver inciso su un decreto non reclamato dal Curatore fallimentare e/o dal Comitato dei creditori entro il termine di cui all’art. 26, co. 3, Legge Fall.; 6) fondatezza delle ragioni di cui alla istanza per la sospensione della vendita ed accolte dal Giudice delegato con provvedimento del 29/3/2022 ex art. 108 l.f. (per aver il Curatore esercitato il potere attribuitogli dall’art. 107, comma 4, legge fall. in modo illogico, contraddittorio ed arbitrario, dal momento che successivamente all’aggiudicazione provvisoria della SMT s.r.l., a fronte della offerta migliorativa di S. s.p.a., aveva proceduto ad una nuova gara, mentre a fronte dell’offerta migliorativa pervenuta dalla W. s.r.l., aveva ritenuto di dover rendere definitiva l’aggiudicazione in favore della S. s.p.a.).

La società reclamante ha quindi concluso per la sospensione delle operazioni di vendita del ramo d’azienda nonché per la riforma del provvedimento del 9/4/20022, con ordine al Curatore fallimentare di procedere alla pubblicazione di un nuovo bando di cessione del ramo d’azienda della società fallita “tenendosi tuttavia conto, ai fini della determinazione del prezzo d’asta, del nuovo e diverso valore del compendio oggetto di cessione alla luce della esclusione del terreno censito al Fg.80, p.lla 1224”; Ritualmente costituitasi, la curatela fallimentare ha domandato il rigetto dell’avverso reclamo contestandone gli assunti e rilevando la legittimità del decreto impugnato sia nei requisiti di forma che nel merito.

La controinteressata S. s.p.a. non si è costituita.

OSSERVA

Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.

Il Collegio giudicante ritiene innanzitutto di dover disattendere il motivo per come innanzi riportato sub. 5), secondo il quale, in tesi, il decreto del 29/3/2022 attraverso il quale il GD aveva disposto a norma dell’art. 108 legge fall. la sospensione delle operazioni di vendita ed ordinato al curatore di indire una nuova gara emettendo il relativo bando, non essendo stato reclamato ex art.26 legge fall., non avrebbe potuto essere né modificato né revocato dallo stesso Giudice delegato.

L’assunto è infondato in quanto si tratta di provvedimento avente natura ordinatoria e cioè emesso dal Giudice Delegato in funzione del potere amministrativo di direzione e di vigilanza sull’attività del curatore in quanto incidente soltanto di riflesso su diritti soggettivi delle parti in rapporto con il fallimento, il che lo rendeva suscettibile di modifica o revoca da parte del G.D. (sia per effetto di una nuova e diversa valutazione delle circostanze precedenti, sia per il sopravvenire di nuove circostanze, oppure per motivi di legittimità), almeno fino a quando la sua esecuzione (in primis da parte del curatore) non fosse venuta ad incidere in via diretta e definitiva sui predetti diritti soggettivi (Cass. 18 giugno 2008, n. 16598; Cass. S.U. n. 11026 del 2003).

Deve pertanto escludersi che la modifica e/o revoca del predetto decreto del 29/3/2022, potesse essere conseguita unicamente attraverso l’esperienza del reclamo al Tribunale fallimentare ex art. 26 Legge Fall. e non invece semplicemente invocando l’intervento del medesimo giudice delegato emittente in “autotutela”.

Diversamente opinando – e cioè qualora si prescindesse dalla natura ordinatoria o decisoria dell’atto e si ritenesse il reclamo – quale strumento tipico di impugnazione previsto dalla legge - in ogni caso

l'unico mezzo di tutela -, per coerenza del sistema si dovrebbe affermare che anche per il diniego manifestato dal curatore avverso l'offerta migliorativa della W. s.r.l., l'unico rimedio avrebbe dovuto essere rappresentato dal reclamo al G.D. ex art. 36 legge fall. con la conseguenza che, in difetto, la pretesa odiernamente propugnata dalla reclamante dovrebbe ritenersi inammissibilmente proposta al G.D. prima e quindi in questa sede poi.

Va infine considerato che la sospensione ex art.108 legge fall., ha per sua natura carattere interlocutorio e non definitivo essendo finalizzato ad evitare nell'immediato che il bene oggetto di vendita venga irreversibilmente trasferito all'aggiudicatario, laddove soltanto l'eventuale e conseguente provvedimento di revoca dell'aggiudicazione è destinato ad incidere sui diritti soggettivi delle parti e dunque ha natura decisoria ed è suscettibile di assumere carattere definitivo.

Anche gli altri motivi attinenti alla legittimità del provvedimento reclamato sono infondati.

Invero il Collegio giudicante ritiene che il decreto del G.D. sia stato adeguatamente motivato, sia pur per relationem, attraverso il riferimento al contenuto di atti (parere sulla proposta migliorativa presentata dalla W., espressi dal Curatore e dal CdC) conosciuti o comunque facilmente conoscibile dalla odierna reclamante come da tutti gli interessati (il parere del CdC risulta infatti trasmesso dal Curatore alla odierna reclamante in allegato alla pec del 12/4/2022 in uno con il decreto oggetto di reclamo).

In disparte la circostanza secondo la quale il G.D., una volta pervenutogli il parere del C.d.C., era comunque tenuto a rivedere il decreto di sospensione ex art. 108 legge fall. in quanto adottato in assenza di un preventivo parere, che sebbene non vincolante era comunque obbligatorio e dunque destinato ad essere previamente valutato, il Collegio condivide le "gravi ragioni" (sia pur espresse per relationem) che hanno indotto il G.D. a revocare il precedente decreto.

Va peraltro osservato che era semmai il provvedimento di sospensione del 29/3/2022 a prestare il fianco a censure sul piano della sua legittimità, per essere stato adottato in assenza dell'obbligatorio parere del C.d.C. nonchè in difetto dei presupposti di cui all'art. 108 legge fall. e comunque senza che della ricorrenza di essi il G.D. avesse fornito alcuna ragione.

Invero la facoltà attribuita dall'art. 108, comma 1, legge fall. al G.D. di sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, è subordinata alla ricorrenza di "gravi e giustificati motivi" ovvero, nell'ipotesi contemplata dal quarto comma dell'articolo 107 legge fall. (e cioè quando, come nel caso di specie, sia pervenuta dopo l'aggiudicazione provvisoria una offerta migliorativa), al fatto che "il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato".

Nel decreto del 29/3/2022, viceversa, il G.D. non fa alcuna menzione né della ricorrenza di gravi motivi né del fatto che il prezzo della aggiudicazione provvisoria da parte della S. s.p.a., fosse inferiore a quello di mercato.

A tale ultimo fine – e cioè rispetto alla ipotesi che l'aggiudicazione fosse avvenuta ad un prezzo inferiore a quello di mercato - appare utile evidenziare che la S. s.p.a. si era aggiudicata il ramo di azienda oggetto di vendita, al prezzo di €1.650.000,00 da corrispondersi senza dilazione al momento della stipula dell'atto di cessione, a seguito di presentazione di offerta migliorativa rispetto al prezzo di €910.000,00 della precedente aggiudicazione in favore della SMT s.r.l. ed a seguito di gara al rialzo con la stessa SMT s.r.l..

D'altro lato non potrebbe desumersi tout court che il prezzo di aggiudicazione possa reputarsi "notevolmente inferiore a quello giusto" per il sol fatto che successivamente è pervenuta una offerta "migliorativa" per il prezzo di €1.815.000,00 da corrispondersi entro 24 mesi dalla stipula dell'atto di trasferimento, e ciò in quanto l'eventuale scostamento del prezzo di aggiudicazione dal valore di mercato di 1/10, non può valutarsi come "notevolmente inferiore" ed in ogni caso è necessario valutare i ben differenti tempi di versamento del prezzo, i quali incidono senz'altro sul contenuto economico di una offerta, tanto più in una fase congiunturale caratterizzata da crescenti spinte inflazionistiche.

Appare inconferente (oltre che infondato) il motivo attinente alla illegittimità del parere reso dal Comitato dei creditori in quanto adottato con la presenza di un componente (Comer Calò - Costruzioni

Meccaniche Aeronautiche s.r.l.) in conflitto di interessi e dunque tenuto ad astenersi a norma dell'art. 40, co. 6, Legge Fall.

Rilevato che non si ritiene che la partecipazione ad una associazione di rappresentanza delle imprese, qual è Confindustria, determini una situazione di conflitto di interessi – effettivo e/o potenziale - su di un piano diverso da quello politico-sindacale, appare peraltro irrilevante che alla mera iscrizione alla predetta associazione si accompagni eventualmente la partecipazione ad uno degli organi statutari dell'associazione stessa.

In ogni caso, appare ininfluenza rispetto al provvedimento reclamato, la eventuale illegittimità del parere dal C.d.C. la cui espressione era necessaria a norma dell'art. 108 legge fall. per sospendere le operazioni di vendita e non invece per la successiva revoca del provvedimento di sospensione.

Passando al merito, il Collegio ritiene di condividere le ragioni che hanno indotto il GD alla revoca del precedente provvedimento di sospensione e segnatamente le ragioni – richiamate per relationem nel decreto impugnato – che avevano indotto il Curatore, a seguito dell'”offerta migliorativa” della W. s.r.l., a non procedere alla sospensione delle operazioni della vendita e alla emissione di altro bando di gara.

In particolare il Curatore rappresentava le ragioni del proprio diniego già nella p.e.c. del 20/3/2022 e le ribadiva nella nota di chiarimenti del 25/3/2022, ragioni che sono state reiterate dalla difesa della curatela fallimentare nella comparsa di costituzione e risposta nel modo che segue:

“- preliminarmente, da un punto di vista strettamente formale, la W. S.r.l. ha presentato la propria offerta con modalità difformi rispetto a quelle previste dal bando di vendita in quanto ha inviato l'offerta migliorativa a mezzo pec invece di procedere al deposito cartaceo presso lo studio del Curatore e ha versato la cauzione a mezzo bonifico anziché tramite assegno circolare;

- nell'offerta presentata dalla S. S.p.A. è previsto il pagamento del prezzo di aggiudicazione in unica soluzione entro la data di stipula dell'atto definitivo di cessione, mentre la reclamante ha proposto il pagamento del maggior prezzo offerto in 24 mesi che, se attualizzato, comporterebbe un aumento reale decisamente più contenuto rispetto al 10% previsto dalla suddetta norma di legge;

- in ogni caso, il pagamento rateale offerto prevederebbe la prestazione di una idonea garanzia a prima richiesta prestata da un primario istituto bancario o assicurativo ed invece la W. s.r.l., non ha trasmesso con l'offerta migliorativa, per la preventiva valutazione da parte degli Organi fallimentari, nessuna bozza di contratto di garanzia del tipo richiesto;

- infatti e diversamente da quanto erroneamente asserito dal legale della W. S.r.l., le bozze di polizza inoltrate dalla S.M.T. S.r.l. in occasione della prima assegnazione provvisoria son state valutate negativamente in quanto, a prescindere dalle non rassicuranti notizie presenti in rete, riguardanti la C.S.C. - Compagnia Svizzera Cauzioni Sa ed il suo presidente Sig. Giuseppe Libertella, non rispondevano ai requisiti richiesti dal bando atteso che l'emittente non era un primario istituto bancario o assicurativo e non era ben disciplinata la clausola “a prima richiesta” (cfr. all. n. 11); - si rammenta che di tanto la S.M.T. S.r.l. è stata puntualmente informata a mezzo nota pec del 14 febbraio u.s., nella quale il curatore fallimentare ha avuto altresì cura di evidenziare che “qualora permanga la volontà di procedere ad un pagamento rateale, le chiedo cortesemente volermi trasmettere altra bozza di polizza, rispondente al disposto dell'avviso di vendita e contenente la clausola a prima richiesta "senza eccezioni, anche in caso di opposizione del debitore", entro la data della gara, onde poterne preventivamente valutare l'adeguatezza” (cfr. all. n. 12). ;

- ancora, il Dott. Mangiameli ha avuto cura di evidenziare che dal punto di vista prettamente economico - finanziario un incasso immediato ed incondizionato comporterebbe evidenti vantaggi in termini di certezza e tempistica di soddisfacimento dei creditori concorsuali ed eliminerebbe qualsiasi alea legata alla riscossione del credito (mancato pagamento, escussione della polizza, eventuali azioni di recupero legate all'inadempimento del debitore principale ovvero diniego di pagamento da parte dell'istituto garante);

- al contrario in caso di nuovo bando, la curatela, che nel frattempo ha richiesto ed ottenuto il dissequestro dell'intero compendio aziendale, dovrà onerarsi certamente ulteriori costi, quantomeno relativi alla sottoscrizione di un nuovo contratto di somministrazione di energia elettrica (il fornitore,

al tempo della gara, aveva già comunicato all'amministrazione giudiziaria della M.P.S. S.r.l. il distacco al 31/03/2022) e di vigilanza, la cui sospensione già ha creato disagi e danni alla procedura ed è chiaro che il protrarsi del possesso dell'azienda per non meno di ulteriori sessanta giorni, la Curatela sosterebbe maggiori costi, quantificabili in non meno di € 43.920,00 per vigilanza e fornitura elettrica, senza certezze assolute in merito ad eventuali ulteriori furti e/o danni alle strutture”.

Il Tribunale intende dare continuità al consolidato orientamento secondo il quale “L'art. 107, quarto comma, legge fall., così come riformato dall'art. 94 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dall'art. 7 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, nello stabilire che il curatore fallimentare «può» e non «deve» sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto, gli attribuisce per ciò stesso un potere discrezionale con riguardo alla valutazione dell'effettiva convenienza della sospensione (e del conseguente, necessario, rinnovo della procedura adottata per la liquidazione dei beni), che non si basa su di un mero calcolo matematico, ma ben può sorreggersi sulla considerazione di elementi di natura non strettamente economica (quale, nella specie, l'opportunità di procedere ad una rapida chiusura della procedura fallimentare), con la conseguenza che, ove non appaia fondato su presupposti palesemente errati o su motivazioni manifestamente illogiche o arbitrarie, si sottrae al sindacato giurisdizionale” (Cassazione civile sez. VI, 05/03/2014, n.5203)

Nel caso di specie le ragioni addotte dal Curatore (e poi fatte proprie dal CdC prima e dal GD dopo) a fondamento del diniego all'esercizio della facoltà attribuitagli dall'art. 107, comm 4, legge fall. (in disparte ogni valutazione circa gli eventuali vizi formali attinenti al deposito dell'offerta e alla prestazione della cauzione), ben lungi dall'essere illogiche o arbitrarie, sono il frutto di una ponderata valutazione comparativa fra le esigenze di speditezza nelle operazioni di liquidazione dell'attivo fallimentare e del mero incremento nominale del prezzo di aggiudicazione.

Invero, escluso, per quanto già innanzi osservato (procedura competitiva utilizzata dal Curatore, gara fra più offerenti e notevole incremento del prezzo di aggiudicazione rispetto a quello della prima aggiudicazione provvisoria), che nel caso di specie possa esservi anche il mero dubbio che la S. s.p.a. si sia resa aggiudicataria del ramo di azienda oggetto di vendita coattiva, ad un prezzo inferiore (e men che mai notevolmente inferiore) a quello di mercato, il Tribunale ritiene logiche ed ispirate a criteri di ragionevolezza e di buon governo dell'attivo fallimentare (oltre che, per quanto possa valere, condivisibile) le ragioni espresse dal Curatore.

In primo luogo va condiviso la ragione secondo la quale il pagamento del maggior prezzo offerto dalla W. s.r.l., per essere destinato ad essere corrisposto “in 24 mesi che, se attualizzato, comporterebbe un aumento reale decisamente più contenuto rispetto al 10% previsto dalla suddetta norma di legge”: si tratta infatti di circostanza che sebbene non rilevante ai fini dell'ammissibilità della offerta (comunque rispettosa di quanto previsto nel bando di gara), tuttavia incide in modo sostanziale sulla convenienza economica dell'offerta e dunque ben può costituire ragione di diniego all'esercizio dei poteri di cui all'art. 507, comma 4, legge fall.

In secondo luogo appare altresì logico e ragionevole ritenere che “un incasso immediato ed incondizionato comporterebbe evidenti vantaggi in termini di certezza e tempistica di soddisfacimento dei creditori concorsuali ed eliminerebbe qualsiasi alea legata alla riscossione del credito (mancato pagamento, escussione della polizza, eventuali azioni di recupero legate all'inadempimento del debitore principale ovvero diniego di pagamento da parte dell'istituto garante).

Altresì corretta deve ritenersi la valutazione dell'offerta della W. s.r.l. per come operata dal Curatore sul piano del costo/beneficio, dovendosi tener in debito conto che “in caso di nuovo bando, la curatela ... dovrà onerarsi certamente ulteriori costi, quantomeno relativi alla sottoscrizione di un nuovo contratto di somministrazione di energia elettrica (il fornitore, al tempo della gara, aveva già comunicato all'amministrazione giudiziaria della M.P.S. S.r.l. il distacco al 31/03/2022) e di vigilanza, la cui sospensione già ha creato disagi e danni alla procedura ed è chiaro che il protrarsi del possesso dell'azienda per non meno di ulteriori sessanta giorni, la Curatela sosterebbe maggiori

costi, quantificabili in non meno di € 43.920,00 per vigilanza e fornitura elettrica, senza certezze assolute in merito ad eventuali ulteriori furti e/o danni alle strutture”.

Per tutte le considerazioni che precedono, avendo il G.D. con il provvedimento reclamato, aderito alla scelta del Curatore di tener ferma l’aggiudicazione provvisoria della S. s.p.a., scelta che, come detto, costituisce un legittimo esercizio della discrezionalità attribuita a questi dall’art. 107, comma 4, legge fall., il reclamo va rigettato ed il provvedimento impugnato deve trovare integrale conferma, con conseguente prosieguo delle predette operazioni di vendita.

Deve naturalmente ritenersi assorbita la questione inerente alla ulteriore richiesta avanzata dalla W. s.r.l., finalizzata ad ottenere la pubblicazione “di un nuovo bando di cessione del ramo d’azienda della società fallita, fissandosi il prezzo di vendita in rapporto al mutato valore del ramo d’azienda, disponendosi, se del caso, una nuova perizia di stima” e non di meno, va evidenziata la insanabile contraddizione fra la pretesa che la propria offerta sia considerata effettivamente migliorativa rispetto al prezzo della aggiudicazione provvisoria in favore della S. e la richiesta di un nuovo bando che fissi un prezzo base d’asta inferiore.

Ed invero, il mutato valore del ramo d’azienda derivante, in tesi, dal sequestro penale su di uno dei cespiti ricompresi nel ramo di azienda, è circostanza che al più potrebbe rilevare nei rapporti fra fallimento ed aggiudicataria provvisoria, ma non certo il soggetto terzo che dovrebbe valutare la propria convenienza a presentare o meno una offerta migliorativa, tenuto conto esclusivamente del prezzo al quale il bene è già stato aggiudicato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della curatela fallimentare nella misura di cui al dispositivo nel rispetto dei parametri medi di cui al DM 55/2014, nulla dovendosi invece disporre rispetto alla S. s.p.a. in assenza di costituzione.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo ed ogni conseguente domanda;

Condanna la W.i s.r.l. al pagamento in favore della curatela del fallimento Processi S. s.r.l. in Liquidazione delle spese processuali che si liquidano in €. 2.698,00 oltre 15% per rimb. forf., CAP e IVA;

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Brindisi il 15 settembre 2022

Il Giudice est.

Dott. Francesco Giliberti

Il Presidente

Dott.ssa Fausta Palazzo